

Linee Guida



Linee guida 4/2021 sui codici di condotta come strumento per i trasferimenti

Versione 2.0

Adottate il 22 febbraio 2022

Cronologia delle versioni

Versione 2.0	22 febbraio 2022	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	7 luglio 2021	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica

SINTESI

L'articolo 46 del regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") sancisce che i titolari/responsabili del trattamento predispongano garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. A tal fine, il GDPR diversifica le garanzie adeguate che possono essere utilizzate dalle organizzazioni a norma dell'articolo 46 per inquadrare i trasferimenti verso paesi terzi, introducendo, tra l'altro, i codici di condotta come nuovo meccanismo per i trasferimenti (articolo 40, paragrafo 3, e articolo 46, paragrafo 2, lettera e)). A questo proposito, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, a un codice di condotta che è stato approvato dall'autorità di controllo competente e di cui la Commissione ha riconosciuto la validità generale all'interno dell'Unione possono aderire, e utilizzarlo, i titolari o i responsabili del trattamento non soggetti al GDPR situati in paesi terzi allo scopo di fornire garanzie adeguate ai dati trasferiti verso tali paesi. Detti titolari o responsabili del trattamento sono tenuti ad assumere impegni vincolanti e azionabili, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie fornite dal codice anche per quanto riguarda i diritti degli interessati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 3. Le linee guida individuano elementi che dovrebbero figurare in tali impegni.

Occorre rilevare inoltre che un codice destinato ai trasferimenti a cui ha aderito un importatore di dati in un paese terzo può essere utilizzato dai titolari/responsabili del trattamento soggetti al GDPR (vale a dire gli esportatori di dati) per adempiere ai loro obblighi in caso di trasferimenti verso paesi terzi conformemente al GDPR, senza la necessità di aderire essi stessi a tale codice.

In termini di contenuto, un codice destinato ai trasferimenti e volto a fornire garanzie adeguate a norma dell'articolo 46 dovrebbe contemplare i principi essenziali, i diritti e gli obblighi derivanti dal GDPR per i titolari/responsabili del trattamento nonché le garanzie specifiche con riguardo al contesto dei trasferimenti (ad esempio per quanto riguarda i trasferimenti successivi o legislazione confliggente nel paese terzo). Alla luce delle garanzie fornite a norma dell'articolo 46 del GDPR dagli strumenti per i trasferimenti esistenti, e per assicurare la coerenza nel livello di protezione, nonché tenuto conto della sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, le linee guida forniscono una lista di controllo degli elementi che devono figurare in un codice di condotta destinato ai trasferimenti.

Un codice di condotta può essere redatto inizialmente al solo scopo di precisare l'applicazione del GDPR a norma dell'articolo 40, paragrafo 2 ("codice sul GDPR") oppure anche nell'ottica di un codice destinato ai trasferimenti conformemente all'articolo 40, paragrafo 3. Di conseguenza, a seconda dello scopo e del contenuto iniziale del codice, potrebbe essere necessario apportare modifiche per ricomprendervi tutti gli elementi di cui sopra, se si intende utilizzarlo come strumento per i trasferimenti.

Le presenti linee guida, che integrano le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso: "EDPB") 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento 2016/679, forniscono chiarimenti, attraverso diagrammi di flusso, per quanto riguarda il ruolo dei diversi attori coinvolti nella definizione di un codice da utilizzare come strumento per i trasferimenti e il relativo processo di adozione.

¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems.

Indice

Cronologia delle versioni	2
SINTESI	3
1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA	5
2 COSA SONO I CODICI DI CONDOTTA COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI?	5
3 QUALE DOVREBBE ESSERE IL CONTENUTO DI UN CODICE DI CONDOTTA COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI?	8
4 CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI NELLA CREAZIONE DI UN CODICE DA UTILIZZARE COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI E QUAL È IL LORO RUOLO?	9
4.1 Titolare del codice	9
4.2 Organismo di monitoraggio	9
4.3 Autorità di controllo	10
4.4 Comitato europeo per la protezione dei dati	10
4.5 Commissione	10
5 PROCESSO DI ADOZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA PER I TRASFERIMENTI	10
6 QUALI SONO LE GARANZIE DA FORNIRE NELL'AMBITO DEL CODICE?	11
6.1 Impegni vincolanti e azionabili da attuare	11
6.2 Lista di controllo degli elementi da includere in un codice di condotta destinato ai trasferimenti	14
Allegato 1 – ADOZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA PER I TRASFERIMENTI – DIAGRAMMA DI FLUSSO	16
a - Adozione di un codice transnazionale destinato ai trasferimenti	16
b- Modifiche a un codice transnazionale da utilizzare come codice destinato ai trasferimenti	16

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,²

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. Lo scopo delle presenti linee guida è precisare l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del GDPR, relativo ai codici di condotta come garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del GDPR. Esse mirano inoltre a fornire una guida pratica, anche per quanto riguarda il contenuto di tali codici di condotta, il loro processo di adozione e i soggetti coinvolti, nonché i requisiti che un codice di condotta per i trasferimenti deve soddisfare e le garanzie che deve fornire.
2. Le presenti linee guida intendono altresì offrire un riferimento univoco per tutte le autorità di controllo e il Comitato, e dovrebbero assistere la Commissione europea ("la Commissione") nella valutazione coerente dei codici snellendo le procedure previste nel processo di valutazione. Un ulteriore obiettivo perseguito è favorire la trasparenza, assicurando che i titolari dei codici che intendono chiedere l'approvazione di un codice di condotta destinato a essere utilizzato come strumento per i trasferimenti ("codice destinato ai trasferimenti") siano pienamente consapevoli del processo e comprendano i requisiti formali e i presupposti per la definizione di un codice di condotta di tal genere.
3. Le presenti linee guida integrano le linee guida dell'EDPB 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento 2016/679, che istituiscono il quadro generale per l'adozione di codici di condotta ("linee guida 1/2019"). Le considerazioni esposte nelle linee guida 1/2019, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità, la presentazione e i criteri di approvazione, sono quindi valide anche nel contesto dell'elaborazione dei codici destinati ai trasferimenti.

2 COSA SONO I CODICI DI CONDOTTA COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI?

4. L'articolo 46 del GDPR impone ai titolari/responsabili del trattamento di fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

² Nel presente documento con il termine "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

5. A tal fine, il GDPR prevede varie tipologie di garanzie adeguate che possono essere utilizzate dalle organizzazioni a norma dell'articolo 46 per inquadrare i trasferimenti verso paesi terzi introducendo, tra l'altro, i codici di condotta come nuovo meccanismo per i trasferimenti (articolo 40, paragrafo 3 e articolo 46, paragrafo 2, lettera e). A questo proposito, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, a un codice di condotta che è stato approvato dall'autorità di controllo competente e di cui la Commissione ha riconosciuto la validità generale all'interno dell'Unione possono aderire, e utilizzarlo, anche i titolari o i responsabili del trattamento non soggetti al GDPR situati in paesi terzi allo scopo di fornire garanzie adeguate ai dati trasferiti verso paesi terzi. Detti titolari o responsabili del trattamento sono tenuti ad assumere l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie fornite dal codice anche per quanto riguarda i diritti degli interessati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 3.
6. I codici di condotta possono essere elaborati da associazioni o altri organismi che rappresentano categorie di titolari o responsabili del trattamento (titolari dei codici), come specificato dall'articolo 40, paragrafo 2. Come indicato nelle linee guida 1/2019, un elenco non esaustivo di possibili titolari di codici comprende associazioni di categoria e rappresentative, organismi di settore, organizzazioni accademiche e gruppi d'interesse. Secondo le stesse linee guida, i codici destinati ai trasferimenti potrebbero, ad esempio, essere elaborati da organismi che rappresentano un settore (ad esempio un'associazione/federazione del settore bancario e finanziario o del settore assicurativo) ma potrebbero anche essere elaborati per settori distinti che hanno un'attività di trattamento comune e condividono caratteristiche ed esigenze di trattamento (ad esempio un codice delle risorse umane elaborato da un'associazione/federazione di professionisti delle risorse umane, o un codice relativo al trattamento di dati dei minori). Tali codici consentirebbero pertanto ai titolari e ai responsabili del trattamento in paesi terzi, che ricevono dati a norma del codice, di disciplinare tali trasferimenti gestendo al contempo in modo migliore le esigenze di trattamento specifiche del proprio settore o le attività di trattamento comuni. Tali codici potrebbero quindi costituire uno strumento più idoneo rispetto ad altri meccanismi di trasferimento disponibili a norma dell'articolo 46. I codici di condotta da utilizzare come strumento per i trasferimenti consentirebbero, in particolare, a un titolare o responsabile del trattamento in un paese terzo di fornire garanzie adeguate per molteplici trasferimenti verso tale paese terzo secondo modalità specifiche per il determinato settore o attività di trattamento. Inoltre non occorre che i soggetti aderenti a un codice di condotta appartengano a uno stesso gruppo (come è invece richiesto nel caso delle norme vincolanti d'impresa).
7. Occorre rilevare, inoltre, che un codice destinato ai trasferimenti a cui ha aderito un importatore di dati in un paese terzo può essere utilizzato dai titolari/responsabili del trattamento soggetti al GDPR (vale a dire gli esportatori di dati) per adempiere ai loro obblighi in caso di trasferimenti verso paesi terzi conformemente al GDPR, senza la necessità di aderire essi stessi a tale codice. Pertanto un codice destinato ai trasferimenti potrebbe disciplinare i trasferimenti da titolari/responsabili del trattamento che non aderiscono a tale codice di condotta verso titolari/responsabili del trattamento in un paese terzo che vi hanno aderito, a condizione che uno strumento vincolante preveda l'impegno a rispettare gli obblighi stabiliti dal codice di condotta relativamente al trattamento dei dati trasferiti, anche, in particolare, per quanto riguarda i diritti degli interessati. Ciò significa che l'importatore di dati nel paese terzo deve aderire al codice destinato ai trasferimenti mentre gli esportatori di dati soggetti al GDPR non devono necessariamente aderirvi. Anche i gruppi di imprese che trasferiscono dati da soggetti cui si applica il GDPR ad altri soggetti posti al di fuori del SEE possono utilizzare un codice di condotta come strumento per i trasferimenti se le imprese del gruppo situate al di fuori del SEE hanno aderito a tale codice per i trasferimenti e hanno assunto impegni vincolanti e azionabili con riguardo a tali trasferimenti.

Esempio n 1³: la società XYZ ha sede in Italia e ha filiali in Germania, Olanda, Spagna e Belgio. Allo scopo di gestire gli strumenti informatici utilizzati dal gruppo, la società XYZ ricorre alle prestazioni di un fornitore di servizi cloud con sede in un paese terzo senza presenza nell'UE. Il trattamento dei dati nell'ambito dell'utilizzo di strumenti informatici comporta trasferimenti di dati dalla società XYZ e dalle sue affiliate al fornitore di servizi cloud allo scopo di memorizzarli. Poiché il fornitore di servizi cloud nel paese terzo ha aderito a un codice di condotta destinato ai trasferimenti in relazione ai servizi cloud, approvato a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, i flussi di dati dalla società XYZ e dalle sue affiliate al fornitore di servizi cloud possono essere disciplinati attraverso il codice di condotta a cui quest'ultimo ha aderito. In questo caso, l'utilizzo di un codice di condotta da parte del fornitore di servizi cloud invece di altri strumenti di trasferimento, come le norme vincolanti d'impresa, sembra più appropriato in quanto un codice di condotta non impone al titolare /responsabile del trattamento che agisce da importatore di avere una presenza nel SEE, mentre tale presenza è richiesta nel caso di un gruppo di società che utilizzi norme vincolanti d'impresa. Il codice di condotta presenta anche ulteriori vantaggi in quanto consente molteplici trasferimenti di dati con un unico strumento rispetto a soluzioni (completamente) contrattuali come le clausole contrattuali tipo.

8. Un codice destinato ai trasferimenti potrebbe anche servire a disciplinare i trasferimenti da titolari/responsabili del trattamento soggetti al GDPR a titolari/responsabili del trattamento in un paese terzo che abbiano aderito allo stesso codice di condotta per i trasferimenti, sempre che, come spiegato sopra, uno strumento vincolante preveda l'impegno a rispettare gli obblighi del codice di condotta anche con riguardo ai diritti degli interessati sanciti dal GDPR.

Esempio n 2: un'associazione che rappresenta categorie di titolari/responsabili del trattamento coinvolti nello stesso tipo di attività di ricerca per il settore sanitario che comportano trasferimenti regolari di dati a titolari e responsabili del trattamento di paesi terzi, elabora un codice di condotta destinato a essere utilizzato anche come strumento per i trasferimenti. I titolari/responsabili del trattamento nel SEE aderiscono a questo codice di condotta a cui hanno aderito anche i titolari/responsabili del trattamento dei paesi terzi. I trasferimenti di dati a titolari/responsabili del trattamento dei paesi terzi nel contesto delle attività di ricerca possono essere disciplinati ai sensi di tale codice di condotta.

9. Nella misura in cui è molto probabile che i codici destinati ai trasferimenti siano utilizzati per disciplinare i trasferimenti da più di uno Stato membro, e considerando che tali codici di condotta dovrebbero avere validità generale a norma dell'articolo 40, paragrafo 9, del GDPR, essi si configurerebbero quindi come "codici transnazionali" secondo quanto definito nelle linee guida 1/2019⁴.

³L'esempio non pregiudica le raccomandazioni dell'EDPB 1/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento.

⁴ "Codice transnazionale": un codice che regola le attività di trattamento in più Stati membri. Cfr. le linee guida 1/2019, appendice 1 - Distinzione tra codici nazionali e transnazionali.

3 QUALE DOVREBBE ESSERE IL CONTENUTO DI UN CODICE DI CONDOTTA COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI?

10. Come indicato sopra, un codice di condotta destinato ai trasferimenti è uno degli strumenti che possono essere utilizzati dalle organizzazioni che svolgono particolari attività di trattamento dei dati, ad esempio all'interno di un settore specifico, o un'attività di trattamento comune, che condividono le stesse caratteristiche ed esigenze di trattamento, per fornire garanzie adeguate ai fini dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo conformemente all'articolo 46.
11. Inoltre le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, in base alle quali ai codici destinati ai trasferimenti possono aderire titolari/responsabili del trattamento non soggetti al GDPR a norma dell'articolo 3, lasciano intendere che tali codici sono, in misura parziale o totale, concepiti più specificamente per i titolari/responsabili del trattamento situati in paesi terzi. Pertanto, l'EDPB ritiene che un codice destinato ai trasferimenti dovrebbe stabilire anche le norme che dovranno essere rispettate dal titolare/responsabile del trattamento del paese terzo (l'importatore di dati) al fine di garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti in linea con i requisiti del capo V del GDPR quando sono trattati da tale titolare/responsabile del trattamento (vale a dire dall'importatore di dati) nel paese terzo.
12. Più specificamente, in termini di contenuto, affinché siano fornite garanzie adeguate a norma dell'articolo 46, il codice di condotta deve contemplare gli elementi seguenti:
 - principi essenziali, diritti e obblighi derivanti dal GDPR per i titolari/responsabili del trattamento; e
 - garanzie specifiche con riguardo al contesto dei trasferimenti (ad esempio per quanto concerne la questione dei trasferimenti successivi o l'esistenza di legislazione confliggente nel paese terzo).
13. A questo proposito, è opportuno osservare che un codice di condotta può essere redatto inizialmente al solo scopo di precisare l'applicazione del GDPR a norma dell'articolo 40, paragrafo 2 ("codice GDPR") ovvero anche come codice destinato ai trasferimenti conformemente all'articolo 40, paragrafo 3. Di conseguenza, a seconda dello scopo e del contenuto iniziale del codice, potrebbe essere necessario apportarvi modifiche per ricomprendere tutti gli elementi di cui sopra, ove si intenda utilizzarlo come strumento per i trasferimenti.

Esempio n 3: l'associazione ABC, alla quale aderiscono organizzazioni che operano nel settore del marketing diretto nell'UE, ha adottato un codice di condotta che mira a specificare l'applicazione del principio di trasparenza e dei relativi requisiti a norma del GDPR nell'ambito delle attività di trattamento per tale settore. L'associazione desidera utilizzare tale codice di condotta come strumento per disciplinare i trasferimenti al di fuori del SEE. Poiché il codice di condotta si concentra sul principio di trasparenza, per ottenere l'approvazione come codice destinato ai trasferimenti esso dovrebbe essere modificato per includervi anche le garanzie adeguate necessarie per i trasferimenti internazionali di dati personali, tutti i principi essenziali e i requisiti principali derivanti dal GDPR (diversi dalla trasparenza), nonché garanzie specifiche rispetto al contesto dei trasferimenti.

14. In ogni caso, conformemente con i chiarimenti forniti dall'EDPB nelle linee guida 1/2019, il codice dovrà esplicitare tutti gli elementi atti a fornire garanzie adeguate di cui sopra in modo tale da facilitarne l'effettiva applicazione e precisarne l'applicazione pratica allo specifico settore o attività di trattamento⁵.
15. La sezione 6 delle presenti linee guida contiene una descrizione ragionata sotto forma di lista di controllo degli elementi da includere in un codice destinato ai trasferimenti affinché si possa ritenere che tale codice fornisca garanzie adeguate.

4 CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI NELLA CREAZIONE DI UN CODICE DA UTILIZZARE COME STRUMENTO PER I TRASFERIMENTI E QUAL È IL LORO RUOLO?

4.1 Titolare del codice

16. Il titolare del codice è il soggetto, l'associazione, la federazione o altro organismo che elaborerà un codice di condotta destinato ai trasferimenti o modificherà un "codice GDPR" approvato per utilizzarlo come strumento per i trasferimenti e lo sottoporrà all'autorità di controllo competente per approvazione⁶.

4.2 Organismo di monitoraggio

17. Come per qualsiasi codice di condotta, dovrà essere individuato un organismo di monitoraggio specifico anche per il codice destinato ai trasferimenti, e tale organismo dovrà essere accreditato dall'autorità di controllo competente in linea con l'articolo 41. Più precisamente, il ruolo di tale organismo sarà quello di controllare che i titolari/responsabili del trattamento di paesi terzi che hanno aderito a tale codice si attengano alle norme in esso stabilite⁷.
18. Considerato che i codici di condotta destinati ai trasferimenti sono anche, o più specificamente, rivolti ai titolari/responsabili del trattamento di paesi terzi, occorre assicurarsi che gli organismi di monitoraggio siano in grado di monitorare efficacemente il codice come specificato nelle linee guida 1/2019. Gli organismi di monitoraggio operanti nell'ambito dei codici destinati ai trasferimenti potrebbero avere la sede solo all'interno o anche al di fuori del SEE, purché abbiano uno stabilimento nel SEE. In questo contesto, lo stabilimento dell'organismo di monitoraggio nel SEE è quello della sua sede centrale o del luogo in cui vengono prese le decisioni finali riguardanti le attività di monitoraggio; inoltre, è necessario che lo stabilimento nel SEE sia in grado di controllare le sedi dell'organismo di monitoraggio al di fuori del SEE e di assumersi piena responsabilità per tutte le decisioni e azioni (compresa la responsabilità in caso di violazioni).
19. Inoltre un organismo di monitoraggio nel SEE può esternalizzare le attività a un diverso soggetto stabilito al di fuori del SEE e che agisce per suo conto, a condizione che tale soggetto disponga della stessa competenza e perizia richiesta dal codice di condotta e dai requisiti di accreditamento, e che l'organismo di monitoraggio nel SEE sia in grado di assicurare un controllo efficace sui servizi forniti dall'appaltatore e mantenga il potere decisionale sulle attività di monitoraggio. Per garantire il rispetto

⁵ Cfr. linee guida 1/2019, sezione 6.

⁶ Per ulteriori dettagli sui requisiti relativi al titolare del codice, si faccia riferimento alla definizione di titolare del codice nella sezione 2 e nella sezione 5.3 delle linee guida 1/2019.

⁷ Per ulteriori dettagli sulla necessità di istituire un organismo di monitoraggio nell'ambito di un codice di condotta si rimanda alle sezioni 11 e 12 delle linee guida 1/2019.

di tali requisiti di accreditamento nell'esternalizzazione di parte dei propri compiti, l'organismo di monitoraggio deve stipulare un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione che vincoli l'appaltatore nei propri confronti, in modo tale che tutte le attività esternalizzate soddisfino i requisiti del GDPR. L'esternalizzazione non comporta la delega di responsabilità: in ogni caso, l'organismo di monitoraggio rimane responsabile del monitoraggio del rispetto del codice di condotta nei confronti dell'autorità di controllo. L'organismo di monitoraggio assicura che tutti gli appaltatori soddisfino i requisiti stabiliti dal suddetto documento sui requisiti di accreditamento, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza, l'assenza di conflitti d'interesse e la competenza. L'organismo di monitoraggio include una clausola specifica nel contratto firmato con gli appaltatori per garantire la riservatezza dei dati personali che possono eventualmente essere comunicati durante le attività di monitoraggio e prevede garanzie adeguate in caso di trasferimento di tali dati personali ai propri appaltatori.

4.3 Autorità di controllo

20. Conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, il ruolo dell'autorità di controllo competente sarà quello di approvare il progetto di codice di condotta destinato ai trasferimenti, o le modifiche apportate a un codice esistente per utilizzarlo come strumento per i trasferimenti, e di accreditare l'organismo di monitoraggio individuato nell'ambito del codice rispetto ai requisiti di accreditamento specifici dei codici destinati ai trasferimenti.

4.4 Comitato europeo per la protezione dei dati

21. A norma dell'articolo 40, paragrafo 7 e dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b, all'EDPB sarà chiesto di fornire un parere sul progetto di decisione di un'autorità di controllo che mira ad approvare un codice destinato ai trasferimenti o una modifica a un codice di condotta per utilizzarlo anche come strumento per i trasferimenti⁸.

4.5 Commissione

22. Come previsto dall'articolo 40, paragrafo 9, la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, che un codice destinato ai trasferimenti approvato da un'autorità di controllo ha validità generale all'interno dell'Unione. Solo i codici ai quali è stata concessa validità generale all'interno dell'Unione possono essere invocati per inquadrare i trasferimenti.

5 PROCESSO DI ADOZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA PER I TRASFERIMENTI

23. Dall'articolo 40, paragrafi 5 e 9, si evince che ai fini dell'adozione di un codice destinato ai trasferimenti sono necessari la previa approvazione di un'autorità di controllo competente nel SEE e il successivo riconoscimento da parte della Commissione europea, mediante un atto di esecuzione, della validità generale di tale codice all'interno dell'Unione.
24. Come menzionato nella sezione 2, poiché è assai probabile che i codici destinati ai trasferimenti siano utilizzati dai titolari/responsabili del trattamento per disciplinare i trasferimenti da più di uno Stato membro, si tratterà verosimilmente di "codici transnazionali" soggetti alla procedura di approvazione,

⁸ Cfr. il documento dell'EDPB sulla procedura per lo sviluppo di "sessioni informali sui codici di condotta" https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_documentprocedurecodesconductsession_it.pdf.

come specificata nella sezione 8 e nell'allegato 4 delle linee guida 1/2019⁹, compresa la necessità di un parere dell'EDPB. In pratica possono presentarsi diversi scenari quando un'associazione/federazione o un altro organismo intende adottare un codice di condotta per i trasferimenti:

- un progetto di codice è concepito sia come "codice GDPR" che come strumento per i trasferimenti utilizzabile da parte di titolari/responsabili del trattamento di paesi terzi. Tale progetto di codice dovrebbe prima essere approvato dall'autorità di controllo competente secondo la procedura per i codici transnazionali, che prevede il parere del Comitato, e poi riconosciuto dalla Commissione come avente validità generale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 40, paragrafo 9. Dopo aver completato questi passaggi, i titolari/responsabili del trattamento nei paesi terzi possono aderire al codice e quest'ultimo può essere utilizzato al fine di fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati verso paesi terzi;
 - inizialmente un codice di condotta è concepito e approvato come "codice GDPR". Tale codice viene ulteriormente ampliato per essere utilizzabile anche da parte di titolari/responsabili del trattamento di paesi terzi come strumento per i trasferimenti. La modifica del codice relativa ai trasferimenti dovrà essere presentata all'autorità di controllo competente per approvazione, sulla base della procedura per i codici transnazionali che prevede il parere del Comitato. Il codice una volta modificato dovrà poi essere riconosciuto dalla Commissione come avente validità generale all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; dopodiché i titolari/responsabili del trattamento nei paesi terzi potranno aderire a tale codice e utilizzarlo al fine di fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi.
25. Un diagramma di flusso riportato nell'allegato alle linee guida illustra nel dettaglio la procedura prevista per l'adozione di un codice di condotta destinato ai trasferimenti, alla luce degli scenari potenziali sopra descritti.

6 QUALI SONO LE GARANZIE DA FORNIRE NELL'AMBITO DEL CODICE?

6.1 Impegni vincolanti e azionabili da attuare


26. L'articolo 40, paragrafo 3, del GDPR, impone ai titolari e ai responsabili del trattamento non soggetti al GDPR che aderiscono a un codice destinato ai trasferimenti di assumere l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o altri strumenti giuridicamente vincolanti, di applicare le garanzie adeguate previste dal codice, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati.
27. Come specificato dal GDPR, tali impegni possono essere assunti mediante la stipula di un contratto, che appare essere la soluzione più semplice. Si potrebbero usare anche altri strumenti, purché i titolari/responsabili del trattamento che aderiscono al codice siano in grado di dimostrare il carattere vincolante e azionabile di tali diversi strumenti.
28. In ogni caso, lo strumento dev'essere vincolante e azionabile, conformemente al diritto dell'Unione, e dev'essere vincolante e azionabile anche da parte degli interessati in quanto terzi beneficiari.
29. Gli aderenti a un codice di condotta come strumento per i trasferimenti possono essere stabiliti sia nel SEE sia al di fuori di esso. Una differenza significativa tra i primi e i secondi è data dalla diretta

⁹ Cfr. le linee guida 1/2019, appendice 1 – Distinzione tra codici nazionali e transnazionali.

applicabilità del GDPR ai primi (stabiliti nel SEE) ma non ai secondi (sempre che questi ultimi non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del GDPR).

30. Per quanto riguarda gli aderenti al codice stabiliti al di fuori del SEE, occorre assicurare che il loro impegno ad applicare un "determinato livello di protezione dei dati" garantisca il rispetto del livello di protezione dei dati previsto dal GDPR. Questo elemento è un prerequisito ai fini della loro idoneità ad aderire al codice di condotta come strumento di trasferimento.
31. A tal fine, il titolare/responsabile del trattamento nel paese terzo (vale a dire l'importatore di dati) potrebbe stipulare un contratto, ad esempio, con il soggetto che trasferisce i dati in virtù del codice (vale a dire l'esportatore di dati). In pratica, potrebbe utilizzare un contratto già esistente (ad esempio un accordo di servizio tra l'esportatore e l'importatore di dati o il contratto da predisporre a norma dell'articolo 28 del GDPR in caso di importatori-responsabili del trattamento), nel quale si potrebbero includere gli impegni vincolanti e azionabili. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di affidarsi a un contratto distinto aggiungendo al codice destinato ai trasferimenti un contratto-tipo che dovrebbe essere poi firmato, ad esempio, dai titolari/responsabili del trattamento nel paese terzo e da tutti i rispettivi esportatori di dati.
32. Dovrebbe essere garantita una certa flessibilità nella scelta dell'opzione più adeguata a seconda della situazione specifica.
33. Qualora il codice di condotta debba essere utilizzato per i trasferimenti e i trasferimenti successivi da un responsabile del trattamento a sub-responsabili del trattamento, nell'accordo stipulato tra il responsabile del trattamento e il rispettivo titolare del trattamento occorre, se possibile, anche rinviare al codice di condotta e allo strumento che prevede impegni vincolanti e azionabili.

Impegni vincolanti e azionabili da parte dell'importatore di dati (esempio)



34. In generale, il contratto o altro strumento deve stabilire che il titolare/responsabile del trattamento si impegna a rispettare le norme specificate nel codice destinato ai trasferimenti nel trattamento dei dati ricevuti a norma del codice stesso. Il contratto o altro strumento deve altresì prevedere meccanismi che consentano di far rispettare tali impegni in caso di violazioni da parte del titolare/responsabile del trattamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati i cui dati saranno trasferiti a norma del codice.
35. Più in particolare, il contratto o altro strumento dovrebbe riguardare:
 - l'esistenza di un diritto, per gli interessati i cui dati sono trasferiti a norma del codice, di far valere le norme di quest'ultimo in quanto terzi beneficiari;
 - la questione della responsabilità in caso di infrazioni alle norme del codice da parte di aderenti stabiliti al di fuori del SEE. Il codice deve includere una clausola attributiva di competenza ai sensi

della quale gli interessati avranno la possibilità, in caso di violazione delle norme del codice da parte di un aderente stabilito al di fuori del SEE, di presentare un reclamo contro tale soggetto dinanzi a un'autorità di controllo del SEE e a un'autorità giurisdizionale del SEE del luogo di residenza abituale dell'interessato, in forza dei diritti di terzi beneficiari loro riconosciuti, anche a fini risarcitori. Il soggetto aderente al codice che sia stabilito al di fuori del SEE deve accettare la decisione dell'interessato. Gli interessati avranno anche la possibilità di presentare reclami contro l'esportatore derivanti dal mancato rispetto del codice di condotta da parte dell'importatore dinanzi all'autorità di controllo o a un'autorità giurisdizionale del luogo di stabilimento dell'esportatore di dati o di residenza abituale dell'interessato. Tali disposizioni in materia di responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i meccanismi da attuare a norma del codice, per cui anche l'organismo di monitoraggio deve poter prendere provvedimenti contro i titolari/responsabili del trattamento conformemente al codice, imponendo misure correttive. L'importatore e l'esportatore di dati devono inoltre accettare che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni stabilite nell'articolo 80, paragrafo 1, del GDPR;

- l'esistenza di un diritto per l'esportatore di far valere le regole del codice in quanto terzo beneficiario nei confronti di un aderente che operi in qualità di importatore;
- l'esistenza di un obbligo dell'importatore di notificare all'esportatore e all'autorità di controllo di quest'ultimo qualsiasi violazione rilevata del codice da parte dell'importatore stesso in quanto aderente al codice stabilito al di fuori del SEE e qualsiasi misura correttiva adottata dall'organismo di monitoraggio in risposta a tale violazione.

6.2 Lista di controllo degli elementi da includere in un codice di condotta destinato ai trasferimenti

36. Alla luce delle garanzie fornite a norma dell'articolo 46 del GDPR dagli strumenti per i trasferimenti esistenti (come ad esempio le norme vincolanti d'impresa), e al fine di assicurare coerenza nel livello di protezione, nonché tenuto conto della sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁰, l'EDPB ritiene che gli elementi seguenti debbano figurare in un codice di condotta destinato ai trasferimenti affinché si possa considerare che tale codice fornisce garanzie adeguate:
- una descrizione dei trasferimenti previsti dal codice (natura dei dati trasferiti, categorie di interessati, paesi);
 - una descrizione dei principi di protezione dei dati da rispettare a norma del codice (trasparenza, correttezza e liceità, limitazione della finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati, limitazione del periodo di conservazione dei dati, trattamento dei dati sensibili, sicurezza, per i responsabili del trattamento conformità alle istruzioni del titolare del trattamento), comprese disposizioni sul ricorso a responsabili del trattamento o sub-responsabili del trattamento e sui trasferimenti successivi;
 - le misure relative al principio di responsabilizzazione da adottare a norma del codice;
 - l'istituzione di una governance adeguata tramite i responsabili della protezione dei dati o altre figure addette alla privacy che siano responsabili della conformità agli obblighi di protezione dei dati derivanti dal codice;
 - l'esistenza di un programma di formazione adeguato sugli obblighi derivanti dal codice;
 - l'esistenza di un meccanismo di verifica della protezione dei dati (attraverso *auditor* interni o esterni) o di un altro meccanismo interno finalizzato a monitorare la conformità al codice, indipendentemente dalla supervisione che deve essere effettuata dall'organismo di monitoraggio come per qualsiasi codice di condotta; mentre il meccanismo di verifica della protezione dei dati mira ad assicurare e dimostrare la conformità al codice, le verifiche eseguite dall'organismo di monitoraggio mirano a valutare se un candidato all'adesione sia idoneo, se continui a esserlo una volta che abbia aderito al codice, e se siano necessarie sanzioni in caso di violazioni;
 - misure di trasparenza, tra cui la facilità di accesso, relativamente all'utilizzo del codice con particolare riguardo ai diritti dei terzi beneficiari;
 - il riconoscimento agli interessati dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione al trattamento, nonché del diritto a non essere soggetti a decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, come previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del GDPR;
 - la creazione di diritti di terzi beneficiari affinché gli interessati possano azionare le norme del codice in qualità di terzi beneficiari (nonché proporre un reclamo dinanzi all'autorità competente e agli organi giurisdizionali del SEE);

¹⁰ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020; Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems.


- l'esistenza, presso l'organismo di monitoraggio, di un'adeguata procedura di gestione dei reclami concernenti violazioni delle norme di protezione dei dati, che potrà essere integrata, ove opportuno, da analoghe procedure previste presso i singoli aderenti al codice;
 - la garanzia che, all'atto dell'adesione al codice, il titolare/responsabile del trattamento non ha motivo di ritenere che le leggi applicabili al trattamento dei dati personali nel paese terzo di trasferimento gli impediscano di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del codice e di adottare, se del caso insieme all'esportatore, misure supplementari¹¹ al fine di garantire il livello di protezione richiesto a norma della legislazione del SEE¹². Inoltre una descrizione delle misure da adottare (comprese la notifica all'esportatore nel SEE e l'attuazione di adeguate misure supplementari) nel caso in cui, dopo aver aderito al codice, il titolare/responsabile del trattamento del paese terzo venga a conoscenza di legislazione in tale paese terzo che impedisce all'aderente al codice di assicurare la conformità agli impegni assunti nell'ambito del codice, nonché una descrizione delle misure da adottare in caso di richieste di accesso da parte di autorità governative del paese terzo;
 - i meccanismi per la gestione delle modifiche al codice;
 - le conseguenze del ritiro di un aderente dal codice;
 - l'impegno da parte dell'aderente al codice e dell'organismo di monitoraggio a cooperare con l'autorità di controllo del SEE;
 - l'impegno da parte dell'aderente al codice ad accettare la competenza dell'autorità di controllo del SEE e delle autorità giurisdizionali del SEE in qualsiasi procedura volta a garantire il rispetto del codice di condotta;
 - i criteri di selezione dell'organismo di monitoraggio con riguardo al codice destinato ai trasferimenti, atti a dimostrare che l'organismo di monitoraggio dispone delle competenze richieste per svolgere il suo ruolo in modo efficace rispetto a un codice di condotta del genere.
37. In ogni caso, occorre rilevare che tali elementi costituiscono garanzie minime che potrebbero dover essere integrate con impegni e misure aggiuntivi a seconda del trasferimento in questione nell'ambito del codice di condotta.
38. L'EDPB valuterà il funzionamento delle presenti linee guida alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione pratica e fornirà ulteriori indicazioni per chiarire l'applicazione degli elementi sopra elencati.

¹¹ Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato una raccomandazione sulle misure che integrano gli strumenti per i trasferimenti al fine di garantire la conformità al livello di protezione dei dati personali dell'UE, che può risultare utile nella valutazione relativa al paese terzo e per individuare le misure supplementari adeguate.

¹² Sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non siano in conflitto con le garanzie specificate nel codice di condotta destinato ai trasferimenti.

ALLEGATO 1 – ADOZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA PER I TRASFERIMENTI – DIAGRAMMA DI FLUSSO

a -Adozione di un codice transnazionale destinato ai trasferimenti



b- Modifiche a un codice transnazionale da utilizzare come codice destinato ai trasferimenti

